ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LII-*bis***
n. **2**

RELAZIONE
SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE
(Anno 2002)

*(Articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Emilia-Romagna

Trasmessa alla Presidenza il 27 febbraio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

PREMESSA

I - L'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, costituito con decreto 22 febbraio-28 marzo 2001 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, si insediò il 5 aprile successivo in locali posti a disposizione, in Bologna, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto anche ad assegnare il personale di segreteria, nonché a fornire le macchine, le attrezzature e gli arredi degli uffici.

II - Il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, nella sua originaria formulazione, stabilisce che il Garante, intervenendo sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, cura che i rapporti tra Fisco e contribuenti siano di fiducia e non incrinati invece da disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale od irragionevoli o da qualunque altro comportamento negativo dell'Amministrazione finanziaria in genere, non esclusi gli Uffici Tributi degli Enti locali.
La disposizione indica in forma soltanto ellittica i compiti del Garante, che si sostanziano più propriamente nella tutela dell'osservanza dello Statuto dei diritti del contribuente e che sono ora meglio esplicitati dall'art. 13-bis aggiunto alla legge 212/2000 dalla "Finanziaria 2003". Che assegna al Garante, significativamente, l'incombenza di fornire al Parlamento ed al Governo dati e notizie sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

III - I dati e le notizie che, in ossequio a tale norma, vengono di seguito esposti sono stati rilevati secondo l'allegata classificazione (all.A), che, considerando, da un lato, l'oggetto delle "segnalazioni" inoltrate dai contribuenti e, dall'altro, i compiti istituzionalmente svolti dal Garante, consente di monitorare il grado di efficienza, funzionalità, regolarità e correttezza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria e, insieme, l'andamento dei rapporti di essa con i contribuenti, se "di fiducia" oppure "incrinati".
Dalle "risoluzioni" emesse su ciascuna "segnalazione" è dato di rilevare poi, con l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze dei contribuenti, la specie ed il numero delle disfunzioni, irregolarità e scorrettezze o, più esaurientemente, delle violazioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

IV - Le segnalazioni di Cod.11, in particolare, riguardano i tributi locali e le questioni ad essi afferenti, per le quali non è esclusa la competenza del Garante del contribuente, che è organo peraltro di carattere regionale, in virtù del disposto di cui al comma 4 dell'art.1 della legge 212/2000 ed in linea con la devolution notoriamente in programmazione.
Si ritiene, correlativamente, che, rispetto alla generale garanzia offerta dal Difensore Civico regionale, provinciale e comunale ad ogni cittadino, per l'attività amministrativa, da qualunque amministrazione pubblica esercitata, quella del Garante del Contribuente sia speciale e particolare, assicurata soltanto al cittadino-contribuente, limitatamente alla materia tributaria e nei confronti unicamente dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e degli

Uffici Tributi degli Enti locali, cui siano addebitabili disfunzioni, irregolarità, scorrettezze od altro.
Si auspica ad ogni modo che, ad evitare possibili conflitti specie in materia di tributi locali, la cognizione del Garante del Contribuente, rispetto a quella del Difensore Civico, sia meglio definita legislativamente.

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2001

La costituzione dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna fu resa nota al pubblico attraverso un comunicato stampa diramato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei primi di maggio 2001.
In quell'anno pervennero **103** segnalazioni e furono pronunciate **30** risoluzioni, delle quali si allegano, per completezza di informazione, le più significative (all.B).

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2002

SEGNALAZIONI PERVENUTE

Da allora l'attività di questo Garante è andata sempre più crescendo e nel 2002 sono pervenute **182** segnalazioni:

23 di Cod.1 per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere, degli Uffici tributari;

94 di Cod.2 per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta;

11 di Cod.3 concernenti critiche alle procedure seguite e/o all'operato degli uffici nell'accertamento dei tributi e nel diniego di esenzioni ed agevolazioni;

03 di Cod.4 aventi ad oggetto denunce di irregolarità nelle verifiche fiscali;

14 di Cod.5 relative ad autotutele, richieste dal contribuente, attivate dal Garante e/o promosse d'Ufficio;

00 di Cod.6 per le procedure di interpello;

07 di Cod.7 per questioni di interpretazione e di applicazione di disposizioni tributarie;

03 di Cod.8 che prospettano al Garante per il giudizio concrete fattispecie di giustizia tributaria, per le quali sono state o possono essere ancora adite le Commissioni Tributarie;

02 di Cod.9 riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di consulenza tributaria;

06 di Cod.10 di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di comportamenti dell' Ammini= strazione; di casi di esercizio del potere di rimessione in termini ex art.9 s.l.;

19 di Cod.11 relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

RISOLUZIONI PRONUNCIATE

Sono state pronunciate nell' anno **142** risoluzioni:

12 di inammissibilità;
21 di non luogo a deliberare;
02 di incompetenza territoriale;
18 di rigetto;
89 di accoglimento.

INAMMISSIBILITA'

Sono state dichiarate inammissibili le richieste di informazione e/o di consulenza tributaria, nonché le censure mosse a provvedimenti dell'Amministrazione impugnati od ancora impugnabili dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, cui il Garante non può sostituirsi, né sovrapporsi; può solo rilevare, con effetto meramente dichiarativo, l'eventuale manifesta illegittimità od infondatezza dei provvedimenti.
Con la risoluzione di inammissibilità 53/02 questo Garante ha rilevato l'eccessiva lentezza del processo tributario, spiegando che anch'essa vale ad "incrinare" i rapporti fra contribuenti e Fisco e, più generalmente, fra cittadini e Stato. Mentre con la risoluzione 54/02 ha segnalato al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bologna l'opportunità che, per i motivi che ne risultano addotti a sostegno, l'appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia fissato con urgenza. La raccomandazione è stata recepita ed il giudizio risulta essere stato già definito.

NON LUOGO A DELIBERARE

Le risoluzioni di non luogo a deliberare prendono atto delle autotutele esercitate, dopo la presentazione delle segnalazioni, su istanze di contribuenti e/o attivate da questo Garante.
Che ha promosso, in particolare, le autotutele oggetto delle risoluzioni 37/02, 83/02 e 151/02.
Con quest'ultima l'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate è stato esortato a dare attuazione -ove non intenda proporre appello- alla sentenza 6 dicembre 2001, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale ridusse con congrua e logica motivazione la percentuale del ricarico determinata nei confronti della società ricorrente.
Con la risoluzione 83/02 l'autotutela è stata attivata, con esito positivo, nei confronti dell'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla decorrenza degli interessi sulle somme a rimborsarsi per l'IVA, stabilendosi che, con riferimento alla data della dichiarazione dell'imposta -presentata nel caso di specie il 27 febbraio 1989- è applicabile il

comma 1 dell'art. 38 bis del d.P.R. n°633/72, nella sua originaria formulazione, e non già l'art.4 del d.l.27 aprile 1990, n°90 (convertito nella legge 26 giugno 1990, n°165), che lo ha modificato e che è norma successiva e più sfavorevole al contribuente.
La proposta di autotutela formulata da questo Garante con l'allegata risoluzione 37/02 (all.C) è stata invece disattesa dall'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate.

DECLARATORIE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

Sono state emesse su segnalazioni che, inoltrate da contribuenti residenti in Emilia Romagna, hanno tuttavia ad oggetto disfunzioni, irregolarità o scorrettezze addebitate ad Uffici fiscali di altre regioni.

RIGETTO

Le risoluzioni di rigetto dei ricorsi presentati dai contribuenti accertano, di converso, positivamente la regolarità e la correttezza dell'operato degli Uffici e dei Comandi della Guardia di Finanza.
Le risoluzioni 36/02 e 113/02 danno atto, in particolare, della legittimità e correttezza di verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza (Cod.4), mentre le risoluzioni 75/02 ed 82/02 riscontrano la sostanziale regolarità della gestione ICI da parte di un Comune della Regione (Cod.11).
Le allegate risoluzioni 77/02 e 146/02 (all.D e E) indicano poi la temerarietà di pretese avanzate dai contribuenti.

ACCOGLIMENTO

a)- Delle 89 risoluzioni di accoglimento pronunciate nell'anno, 78 riguardano (fra le 94 complessivamente pervenute) le segnalazioni di Cod. 2.
Le segnalazioni e, corrispondentemente, le risoluzioni per ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta sono dunque le più numerose e riguardano la disfunzione che più incrina i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria ed i cittadini. I quali hanno la legittima pretesa, in uno Stato di diritto qual è il nostro, di essere considerati alla pari della P.A. e di essere rimborsati dei loro crediti di imposta con la stessa sollecitudine e puntualità con cui sono tenuti a pagare i tributi. Ciò ha dovuto rilevare questo Garante, rivolgendo ripetutamente ai vari Uffici competenti e, da ultimo, al Settore Gestione Tributi – Ufficio Servizi al Contribuente della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il "richiamo" di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge 212/2000. Non sempre però tali interventi hanno potuto avere effetto, dipendendo essenzialmente la disfunzione dall'oggettiva indisponibilità dei fondi necessari al soddisfacimento dei crediti. Che, cumulatisi in più di un decennio, ammontano ormai, per quanto è dato di sapere, a cifre tali da impegnare seriamente il bilancio dello Stato e da fare assumere al problema rilevanza politica. Né l'estensione delle ipotesi di compensazione prevista dalla normativa di cui al comma 8 dell'art. 8 dello Statuto ha sortito l'esito sperato. Mentre l'insufficienza degli stanziamenti ed accreditamenti disposti rischia di creare solo discriminazioni.
La persistente inadempienza dell'Amministrazione finanziaria finisce per togliere così credibilità ad essa ed a questo stesso Garante, rendendosi conto i contribuenti dell'infruttuosità del suo intervento.

b)-Fra le altre risoluzioni di accoglimento sono degne di rilievo:

-la 48/02, con la quale è stato chiarito che il contribuente ha diritto a conoscere, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 dello Statuto, i motivi della perquisizione domiciliare effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza su autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica ex artt. 32 e 33 d.P.R. n° 600/73 e 52, 63 e 75 d.P.R. 633/72 (all.F);

-la 49/02, con la quale è stata "raccomandata" al Concessionario della riscossione delle imposte la puntuale osservanza nell'effettuazione dei rimborsi del termine previsto dal comma 1 dell'art. 26 del d. lgs. n°112/1999, segnalando l'inadempienza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48 s.l.;

-la 152/02, con la quale sono state chieste ed ottenute spiegazioni sulla "commissione" che, in base a Convenzione stipulata con l'Amministrazione finanziaria, "Poste Italiane S.p.A." richiede al contribuente per il servizio di pagamento delle somme iscritte a ruolo per il tramite del sistema postale.

c)-In particolari fattispecie di Cod.10, che più interessano i rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo delle politiche fiscali, questo Garante ha così deliberato:

I – ha riconosciuto ai creditori di imposta gli interessi anatocistici, rilevando che dall'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria all'art. 38 bis del d.P.R. n° 633/72, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2002, n°14274), deriva un ingiusto pregiudizio ai contribuenti, con immancabili conseguenze negative sul piano dei loro rapporti con il Fisco, ed ha segnalato il caso, di non poca rilevanza, ai sensi del comma 11 dell'art.13 della legge n°212/2000 (risoluzione 45/02 - all.G);

II – ha rilevato, con riferimento alla stessa disposizione, l'esigenza che attraverso l'aggiornamento del Paragrafo 31 - Parte 2^-Tabella A allegata al d.P.R. n°633/72 la riduzione dell'IVA prevista da tale norma per i motocicli a tre ruote 50 cc. a miscela sia estesa ai quadricicli di nuova costruzione adattabili al soddisfacimento delle necessità dei soggetti con ridotte od impedite capacità motorie permanenti (risoluzione 154/02 – all. H).

POLITICHE FISCALI – STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI

I – I dati come sopra esposti e classificati, illustrando l'attività svolta da questo Garante e fornendo un quadro completo -nel numero, specie e natura- delle deficienze, disfunzioni e scorrettezze degli Uffici tributari segnalate dai contribuenti, indicano nello stesso tempo lo stato dei rapporti fra costoro ed il Fisco.

II – Le fattispecie di Cod.10 oggetto delle risoluzioni 45/02 e 154/02 ineriscono senz'altro a tali rapporti, riguardando casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore (o le interpretazioni date ad esse) ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti e conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione,

secondo la lettera di cui al comma 11 dell'art. 13. Che anticipa invero il disposto di cui all'art. 13 bis aggiunto alla "finanziaria 2003".
Le due ipotesi di ingiustizia tributaria possono essere materia, in effetti, di politica fiscale.

III – L'incrinatura dei rapporti che più preoccupa è però quella, in atto, dipendente dalla ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta -il più delle volte già convalidati- dei contribuenti: la attestano peraltro le numerose segnalazioni di Cod.2 (in numero di 94), nel cui testo è dato di leggere frequentemente per il persistente disservizio espressioni di disappunto e di scoramento.
Anche questo problema interessa, sia pure indirettamente, le politiche fiscali.

IV – Non sono state riscontrate altre disfunzioni o scorrettezze degne di rilievo -eccezion fatta per quelle, già illustrate, oggetto delle risoluzioni 48/02 e 49/02- ma soltanto erronee interpretazioni di disposizioni tributarie.
Il cospicuo numero delle autotutele esercitate denota, anzi, la sempre più crescente e lodevole propensione degli Uffici a prendere in considerazione le censure mosse dai contribuenti ed a correggere e legittimare, ritenendole fondate, il proprio operato.

V – Un'ultima notazione: le inammissibilità denotano lo scarso livello di conoscenza dell'ordinamento giuridico tributario da parte dei contribuenti e, segnatamente, la loro insufficiente consapevolezza dei diritti di difesa e delle garanzie offerte all'uopo anche dal Garante.
Donde la necessità che, in attuazione dell'art.5 dello Statuto e su iniziativa dell'Amministrazione, della materia sia fornita più ampia e capillare informazione.

La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna in Bologna, oggi 25 febbraio 2003.

Il Presidente
dott. Vito Aliano

Depositata in Segreteria il 27.02.2003

Il Segretario
Massimiliano Nappa

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

ALLEGATI:

Allegato A
Codifica

Allegato B
B/1 – ris.n.9/01
B/2 – ris.n.20/01
B/3 – ris.n.28/01

Allegato C
ris. n°37/02

Allegato D
ris. n°77/02

Allegato E
ris. 146/02

Allegato F
ris. n° 48/02

Allegato G
ris. n° 45/02

Allegato H
ris. n° 154/02

Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

CODICI DI CLASSIFICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
Inoltrate al Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna

Codice 1	per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere, degli Uffici tributari;
Codice 2	per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta;
Codice 3	concernenti critiche alle procedure seguite e/o all'operato degli uffici nell'accertamento dei tributi e nel diniego di esenzioni ed agevolazioni;
Codice 4	aventi ad oggetto denunce di irregolarità nelle verifiche fiscali;
Codice 5	relative ad autotutele, richieste dal contribuente, attivate dal Garante e/o promosse d'Ufficio;
Codice 6	per le procedure di interpello;
Codice 7	per questioni di interpretazione e di applicazione di disposizioni tributarie;
Codice 8	che prospettano al Garante per il giudizio concrete fattispecie di giustizia tributaria, per le quali sono state o possono essere ancora adite le Commissioni Tributarie;
Codice 9	riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di consulenza tributaria;
Codice 10	di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di comportamenti dell' Amministrazione; di casi di esercizio del potere di rimessione in termini ex art.9 s.l.;
Codice 11	relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

Risoluzione N. 9 del 12.07.01 – Ricorso N. 8 del 05.06.01

Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

Dott. Alfano Vito – Presidente
Gen. Silvestri Nicola – Componente
Dott. Fiordelisi Augusto – Componente

Visto il ricorso presentato il 5 giugno 2001 dal Sig. Di Carlo Vittorio; letti gli atti; sentito il relatore

Osserva

Con esposto del 1 giugno 2001 il sig. Di Carlo Vittorio, premesso:
che è comproprietario con la moglie di un appartamento sito in San Lazzaro di Savena, concesso in uso gratuito al figlio Giovanni;
che, in virtù dell'art. 59 d.lgs. n° 446/1997, i comuni possono, in materia di ICI ed ai fini dell'applicazione di tariffe ridotte o di detrazioni, considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendone il grado;
che il Comune di San Lazzaro di Savena, nell'avvalersi di tale facoltà, ha stabilito con Regolamento approvato nella seduta consiliare del 27 ottobre 1998 che sono equiparate ad abitazioni principali quelle concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, stabilendo però che il comodato deve risultare da contratto scritto e registrato;
che questa condizione costituisce un onere ingiusto e punitivo per il contribuente, rendendo antieconomica la detrazione dell'imposta rispetto alla spesa di registrazione del contratto;
ciò premesso, l'esponente domanda che questo Garante si pronunci al riguardo.
L'esposto è infondato.

E' stato acquisito agli atti stralcio del Regolamento del Comune di San Lazzaro di Savena in data 27 ottobre 1998.

L'art. 16 comma 1 lett. B) di tale Regolamento stabilisce, in effetti, che è equiparata ad abitazione principale –per la quale è prevista la detrazione di imposta- quella "..... concessa dal possessore in uso gratuito, con contratto di comodato registrato, a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale". Il lamentato pregiudizio deriverebbe dunque dall'obbligo di registrazione del comodato gratuito stabilito dal Regolamento comunale e si concreterebbe nel conseguente imposto versamento, quale nuovo balzello, della tassa di registrazione del predetto contratto. Ma va subito detto che la facoltà regolamentare attribuita, in materia, dalla legge ai Comuni non è sindacabile in alcun modo in questa sede.

Al Garante del Contribuente non è precluso, invero, di intervenire ai sensi del comma 11 dell'art. 13 legge n° 212/2000, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti. Nel caso in esame, il pregiudizio derivante dal sig. Di Carlo dal pagamento dell'imposta di registro sul contratto di comodato gratuito, in osservanza del disposto di cui all'art. 16 comma 1 lett. B) del regolamento del Comune di San Lazzaro di Savena, è però davvero minimo, se non irrilevante. Trattasi infatti di registrazione a tassa fissa, dell'importo di lire 250.000, che per i contratti a tempo indeterminato –quale sembra essere quello stipulato dall'esponente- va scontata una sola volta. Sicché la detrazione dell'imposta non è affatto svantaggiosa rispetto alla spesa di registrazione del contratto. Ciò, senza considerare l'insostituibile funzione probatoria attribuita dall'art. 2704 c.c. alla registrazione del contratto.

L'esposto va pertanto rigettato.

P. Q. M.

Rigetta l'esposto, disponendo che della presente risoluzione il sig. Di Carlo Vittorio sia informato a cura della Segreteria dell'Ufficio.

Così deliberato in Bologna, il 12 luglio 2001.

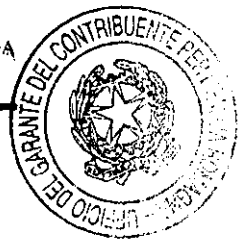
Il Presidente estensore

I Componenti

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 02-08-01



Risoluzione N. 20 del 19.09.01 – Ricorso N. 32 del 06.08.01

Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

Dott. Aliano Vito – Presidente

Gen. Silvestri Nicola – Componente

Dott. Fiordelisi Augusto – Componente

Letta la segnalazione presentata dal Sig. Mazzavillani Umberto

visti gli atti;

sentito il relatore Dott. Aliano Vito

Osserva

Il 23 giugno 1999 il sig.Mazzavillani Umberto richiese alla Sezione Staccata di Ravenna della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, per sé e per la moglie, con la quale era in regime di comunione di beni, il pagamento degli interessi di mora sulle somme liquidategli l'anno precedente a titolo di rimborso I.r.p.e.f. ed I.l.o.r.

Domandò, altresì, gli interessi legali sugli interessi scaduti.

Gli rispose, con nota del 18 ottobre 1999, la Sezione Staccata di Ravenna, facendo presente che la normativa tributaria in vigore non prevede la corresponsione degli interessi anatocistici.

Il sig.Mazzavillani si rivolse allora al Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, il quale, ritenendo fondate, alla stregua della giurisprudenza civile e tributaria, le ragioni del contribuente, ne caldeggiò il riesame.

Intervenne, interessato dalla Sezione Staccata, l'Ufficio Servizi al contribuente della Direzione Regionale, esprimendo, in linea con il parere espresso dell'Avvocatura Generale dello Stato, avviso contrario al riconoscimento degli interessi composti, ma sollecitando, tuttavia, il tempestivo pagamento degli interessi semplici, che pure non erano stati corrisposti.

Con nota dell'11 luglio 2001, prot.4493, inviata al sig. Mazzavillani e, per conoscenza, al Difensore Civico ed alla Direzione Regionale delle Entrate, Settore Gestione Tributi, Ufficio Servizi al contribuente, il Direttore della Sezione Staccata di Ravenna faceva infine presente di essere nell'impossibilità, allo stato, di pagare gli interessi moratori maturati sul capitale rimborsato per mancanza di fondi, pure avendone richiesto e continuando a richiedere ogni anno l'accreditamento sul relativo capitolo di spesa a quella Direzione Regionale.

Tanto premesso, il Difensore Civico Regionale, rilevando con nota del 30 luglio 2001 che quella della mancanza dei fondi è la risposta ricorrente data dai vari Uffici finanziari territoriali a fronte degli annosi ritardi nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi, richiede che questo Garante del Contribuente intervenga per la risoluzione del problema. Domanda, altresì, ribadendo il

proprio convincimento in proposito, il parere di questo Garante sulla debenza degli interessi anatocistici relativamente ai crediti d'imposta.

* * * * * * * * * * *

La segnalazione inoltrata dal Difensore Civico Regionale merita considerazione.
Il credito d'imposta dei coniugi Mazzavillani, sorto nel 1988, è stato soddisfatto nella quota capitale soltanto dieci anni dopo. I relativi interessi moratori non sono stati, per di più, ancora liquidati, né è dato di sapere quando lo saranno.
Siffatte inadempienze, costituendo manifestamente una grave disfunzione dell'Amministrazione finanziaria, valgono ad incrinare, ex comma 6 dell'art.13 legge n.212/2000, il rapporto di fiducia fra questa ed i cittadini -i quali hanno la legittima e sacrosanta pretesa di riscuotere i loro crediti d'imposta con la stessa tempestività e puntualità con cui sono tenuti a versare i tributi- ed a promuovere, conseguentemente, l'intervento del Garante del Contribuente.
Che ha il potere – dovere "di rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi" e, più particolarmente, in subjecta materia, "di richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta", ai sensi del comma 7 e, rispettivamente, del comma 10 dell'art.13 cit.
Trattasi, invero, di termini di carattere tecnico – contabili e di durata ragionevole, che nel caso in esame sono, comunque, scaduti abbondantemente.
Devesi pertanto raccomandare all'Amministrazione finanziaria di rifondere sollecitamente ai coniugi Mazzavillani gli interessi, quanto meno quelli semplici già riconosciuti, maturati, e maturandi, sulla somma loro rimborsata a titolo di quota capitale.
La "raccomandazione" va rivolta essenzialmente alla Direzione Centrale Gestione Tributi, competente ad operare direttamente la rifusione, secondo la procedura automatizzata prevista dal D.M. 29 dicembre 2000, oppure, vertendosi nell'ipotesi di liquidazione di somma di modesta entità, a fornire alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, per l'accreditamento alla Sezione Staccata di Ravenna, i fondi all'uopo necessari.
Con riferimento agli interessi anatocistici va detto pregiudizialmente, a conferma di quanto precisato in altre risoluzioni, che il Garante del Contribuente non ha il compito di decidere concrete fattispecie di giustizia tributaria, demandato alla competenza delle Commissioni Tributarie e/o dell'A.G.O., né può sostituirsi o sovrapporsi a tali organi di carattere giurisdizionale; le sue decisioni non avrebbero, peraltro, efficacia cogente.
Ha invece il Garante, più in generale, il potere – dovere, ex comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000, di individuare e segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione.
La questione segnalata dal Difensore Civico Regionale riguarda, in sostanza, l'art.38/bis del D.P.R. n.633/1972, nonché l'atteggiamento che, interpretando tale disposizione sulla scorta della passata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez.1^, 10 luglio 1996, n.6310), l'Amministrazione finanziaria ha assunto nel negare gli interessi anatocistici sui crediti d'imposta.
Senonché, mutando orientamento, il S.C. ha statuito più recentemente che l'applicabilità dell'art.1283 c.c. non trova ostacolo nel disposto dell'art.38/bis D.P.R. cit., né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. Ciò, in quanto la disposizione di cui all'art.38/bis ha ad oggetto specifico solo la determinazione del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo, nonché la decorrenza di essi e non esprime alcun dato normativo che possa essere preclusivo di ogni altro configurabile strumento volto all'integrale elisione del danno cagionato al creditore dalla mora del debitore. Al contribuente è, infatti, ormai riconosciuto il diritto, oltre agli interessi, al ristoro del maggior danno derivante dal deprezzamento del valore reale dell'entità pecuniaria dovutagli a norma del comma 2

dell'art.1224 c.c., ancorché le disposizioni specificamente attinenti ai rimborsi d'imposta – artt.44 e 44/bis D.P.R. n.602/1973 per le imposte dirette ed art.5 legge n.29/1961 per le imposte indirette – nulla prevedano in proposito (cfr. Cass. civ., Sez.1^, 3 settembre 1999, n.9273).
Questo Garante condivide pienamente tale orientamento in base al rilievo fondamentale, che poi è in consonanza con i principi ispiratori dello Statuto dei diritti del contribuente, "...che la presenza della p.a. in qualità di creditore o debitore non altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni di debito e di credito, nonostante tale particolarità, vengono a porsi sul piano del diritto sostanziale, in termini paritari, anche quando il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico..." (da Cass., Sez.1^, 22 gennaio 1999, n.552).
Dall'interpretazione che l'Amministrazione finanziaria dà, invece, all'art.38/bis, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. 30 maggio 2001, n.7408; Cass. 16 marzo 2001, n.3853; Cass. 5 marzo 2001, n.3179; Cass. 11 agosto 2000, n.10628; Cass. 15 ottobre 1999, n.104; cfr. altresì Comm. Trib. Centr., Sez. XIV, 12 giugno 1995, n.2417) deriva un ingiusto pregiudizio ai contribuenti, con immancabili conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione, i quali, prima che "di fiducia", debbono essere "paritari sul piano sostanziale".
Per ciò, il caso è di non poca rilevanza e questo Garante ha il dovere di segnalarlo ai sensi del comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000 cit.

P. Q. M.

In accoglimento della segnalazione inoltrata dal Difensore Civico Regionale, formula alla Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate ed alla Direzione Regionale della medesima Agenzia la "raccomandazione" e, rispettivamente, la "segnalazione" di cui alla parte motiva.
Dispone che, a cura della Segreteria, la presente risoluzione sia trasmessa in copia integrale ai predetti Uffici, nonché al Difensore Civico Regionale.
Così deliberato in Bologna, il 19 settembre 2001.



Il Presidente estensore

La Segretaria

Depositata in segreteria il giorno 30 ottobre 2001.

Risoluzione N. 28 del 06.12.01 – Ricorso N. 84 del 04.12.01

Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Altiano - presidente

gen. Nicola. Silvestri – componente

dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione presentata dal Dott. Mariano Conti, visti gli atti; sentito il relatore, sentito l'esponente.

Osserva

Con esposto del 3 dicembre 2001 il dott. Conti Mariano, premesso:
che il 12 marzo precedente presentò istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 2 – per sapere se fosse soggetta a tassazione, ai fini dell'I.r.pe.f. e, quindi a ritenuta d'acconto la somma di lire 422.000.000 ricevuta da lui e i suoi familiari a titolo di indennizzo dalla "Policlinico S. Marco S.p.A.", non quotata in borsa, per aver rinunciato ai giudizi da loro promossi nei confronti di tale società dinanzi al Tribunale di Venezia;
che l'Ufficio Fiscalità generale della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, cui l'istanza era stata trasmessa, rispose all'interpello con nota del 19 luglio 01, nel senso che l'obbligazione pecuniaria derivante dallo stipulato atto di transazione, rappresentando il corrispettivo della rinuncia ai giudizi, cioè, ad un obbligo di non fare da parte dei beneficiari della somma, era inquadrabile nella categoria dei redditi diversi di cui all' art. 81 comma 1 lett. L del d. P.R. n. 917/86 ed assoggettabile, come tale, a ritenuta d'acconto sull' I.r.pe.f., ai sensi del combinato disposto dall' art. 25 del d. P. R. n. 600/73, nonché dell' art. 38 del d. P.R. n. 48/88;
che l'11 ed il 19 settembre 01, in esito ad un colloquio avuto con il Direttore dell'Ufficio Fiscalità generale, dissentendo dal predetto responso, produsse ulteriore documentazione e chiarì i motivi per i quali non era effettuabile la ritenuta d'acconto, che la "Policlinico S. Marco" intendeva invece operare;
che, approssimandosi la chiusura annuale dei conti ed in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi, ha urgenza di ottenere una risposta a tali sue osservazioni, in vano sollecitata per telefono la Direzione dell' U.F. g., anche al fine di evitare inutile contenzioso civile e, insieme, tributario;
ciò premesso, il dott. Conti chiede che questo Garante del Contribuente lo ascolti quanto prima ed intervenga ai sensi dell'art. 13 della legge n. 212/2000.

Il dott. Conti lamenta invero nell'esposto presentato a nome suo e dei suoi familiari che l'Ufficio Fiscalità generale di Bologna non abbia risposto sollecitamente alle osservazioni, corredate di ulteriore documentazione, da lui formulate con le note dell'11 e del 19 settembre 2001 relativamente al parere negativo espresso sull'istanza d'interpello. Con tali note egli invitò invero l'Ufficio a rimettere, in subordine, la (definitiva) risoluzione della questione alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, per cui la doglianza riguarda anche tale omessa rimessione.

L'esposto, così precisatone l'oggetto, è inammissibile.

Il Garante del Contribuente ha il compito di curare l'osservanza dei principi cui, in attuazione alle norme costituzionali (artt. 3,23,53 e 97) ed alla stregua delle disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge 212/2000) che le hanno recepite, debbono essere uniformati i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, badando che tali rapporti restino di fiducia e non siano incrinati da disfunzioni, scorrettezze, irregolarità o da qualunque altro comportamento negativo della stessa amministrazione.

Nel caso in esame non è dato di rilevare alcuna scorrettezza od irregolarità nella procedura dell'interpello seguita dall'Ufficio Fiscalità di Bologna. Che, dopo aver risposto tempestivamente – nel termine di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 212/2000 – e formalmente – secondo le modalità prescritte dal comma 2 dell' art. 11 cit. e dall'art. 4 del Regolamento della legge – all'istanza di interpello, non aveva affatto, né ha l'obbligo di controdedurre alle ulteriori osservazioni e produzioni documentali fornite dal Conti, essendosi esaurito il contraddittorio al riguardo con la risposta "formale" già data.

Tanto meno l'Ufficio Fiscalità è tenuto, fuori dalle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento, ad interessare necessariamente della risoluzione della questione proposta la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, prevedendo la parte 2^ del comma 1 dell'art. 4 dello stesso D.M. soltanto la "possibilità" che questa Direzione, in quanto eventualmente impegnata da quell'Ufficio, fornisca direttamente la risposta all'istanza di interpello.

Non accenna invece minimamente l'esposto al merito dell'interpello, la cui risposta – espressa o tacita che sia -, quale modo di esercizio del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, è invero insindacabile in questa sede.

Non può esimersi tuttavia questo Garante dal notare, verificando la ragionevolezza della motivazione della risposta data, che correttamente l'Ufficio Fiscalità ha ritenuto che la rinuncia ai giudizi manifestata dai sigg. Conti integri la fattispecie dell'obbligo di non fare, inquadrabile nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 81 comma 1 lett. L del d.P.R. n. 600/73, e sia inoltre nell'economia dell'atto transattivo in relazione di sinallagma con la dazione della somma di lire 422.000.000 posta a carico della "Policlinico S. Marco".

P. Q. M.

Dichiara l'inammissibilità dell'esposto e dispone che della presente risoluzione sia trasmessa copia integrale all'esponente ed all'Ufficio Fiscalità generale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.

Così deliberato in Bologna, il 6 dicembre 2001.

Il Componente relatore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)

Il Segretario

Depositata in segreteria il giorno 18 dicembre 2001.

Risoluzione N. 37 del 14.02.02 – Ricorso N. 19 del 04.07.01

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Altiano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

Letta la segnalazione presentata dalla Sig.ra Poli Maria Cristina;
visti gli atti;
sentito il relatore gen.Nicola Silvestri;

Osserva

La sig.ra Poli Maria Cristina, titolare della partita IVA nella Cat. "Traduzioni e interpretariato" e, insieme, dipendente a tempo indeterminato di "Bologna Fiere",con contratto part-time ciclico verticale, denunciando di avere percepito nel 1996 per l'esecuzione del lavoro autonomo il compenso di lire 35.106.000, non si adeguò ai parametri previsti dal DPCM 29 gennaio 1996, modificato dal DPCM 27 marzo 1997, sicchè l'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate accertò a suo carico, in base a tali parametri maggiori compensi per lire 6.805.000 e così compensi complessivi per lire 41.911.000.
L'Ufficio promosse procedimento di accertamento per adesione, riconoscendo che il lavoro dipendente prestato dalla contribuente aveva inciso per il 30% circa sul tempo di lavoro annuo e riducendo così del 60% circa i maggiori ricavi. Che restavano pertanto definiti, con l'accettazione della sig.ra Poli, rappresentata dalla sua consulente tributaria, in lire 2.722.000.
Ciò premesso, la sig.ra Poli, con esposto del 2 luglio 2001, segnala, "a scopo puramente informativo e nella speranza di riacquistare la sua dignità professionale, duramente compromessa", la palese ingiustizia cui è stata sottoposta, come appartenente ad una categoria indifesa di lavoratori autonomi, qual è quella degli interpreti e traduttori, per effetto dell'indiscriminata applicazione nei suoi confronti, senza che siano state sufficientemente considerate la natura e la durata dell'attività svolta, dei parametri di accertamento presuntivo del reddito.

La segnalazione merita di essere presa in considerazione.
Con nota del 15 novembre 2001 l'Ufficio di Bologna 2 ha precisato, in risposta ai chiarimenti richiesti al riguardo da questo Garante, che nel 1996 la sig.ra Poli prestò lavoro dipendente per giorni 110, pari al

30% circa del tempo di lavoro annuo, svolgendo quindi lavoro autonomo (di interprete) per i restanti giorni 256, corrispondenti ad una percentuale del 70% circa del lavoro autonomo.
Nel determinare presuntivamente, in base ai prescritti parametri, i compensi percepiti dalla contribuente, l'Ufficio impositore avrebbe potuto prendere a riferimento senz'altro quest'ultimo dato: considerare, cioè, che costei svolse lavoro autonomo non già per l'intero anno, bensì per giorni 256.
Se avesse considerato ciò, si sarebbe reso subito conto che i compensi denunciati dalla sig.ra Poli non erano affatto inferiori a quelli determinabili in base ai parametri.
Lo stesso criterio – che non sembra, invero, in contrasto con la normativa vigente – l'Ufficio avrebbe potuto seguire ad ogni modo in sede di accertamento con adesione, "concedendo l'abbattimento" nella percentuale corrispondente alla limitata durata del lavoro svolto nell'anno sull'intero compenso presuntivo di lire 41.911.000 e non già soltanto sul "maggior compenso" di lire 6.805.000 ed annullando conseguentemente lo stesso accertamento.
A siffatta incongruenza, dipendente unicamente da un'inesatta applicazione dei parametri al caso concreto, più che dall'eccezionalità di questo (singolarità del lavoro autonomo, sproporzionata rilevanza del valore dei beni strumentali necessari per lo svolgimento di esso, particolarità dello status giuridico della contribuente, ecc.), l'Ufficio può ora ovviare, esercitando l'autotutela. Non vi osta l'intervenuto accertamento per adesione; può ostare invece la rinuncia espressa al rimborso dell'imposta da parte della contribuente.
Tale è la soluzione della problematica presentatasi, che questo Garante del contribuente ritiene di raccomandare all'Ufficio: per ragioni di equità e perché i cittadini abbiano sempre più fiducia nell'Amministrazione finanziaria.

P. Q. M.

In accoglimento all'esposto presentato dalla sig.ra Poli Maria Cristina, raccomanda all'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate di esercitare rispetto al caso prospettato, sussistendone i presupposti, l'autotutela di cui in motivazione.
Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, all'esponente ed al predetto Ufficio.

Così deliberato in Bologna, il 14 febbraio 2002.

Il Componenete relatore
(gen. Nicola Silvestri)

Il Presidente estensore
(dott.) Vito Aliano)

La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)

Depositata in segreteria il giorno 21 febbraio 2002.

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

Risoluzione N. 77 del 4.07.02 – Ricorso N. 21/02 del 22.02.02

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Altiano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 22 febbraio 2002, dalla Società Nuova Bavaria snc di Pellegrini G & C.;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Augusto Fiodelisi;

Osserva

Con esposto del 18 febbraio 2002, la Nuova Bavaria s.n.c. di Pellegrini G & C. di Modena, chiedeva che questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, intervenisse per rimuovere il fermo amministrativo di Euro 3.096,66 (lire 5.995.970) iscritto su una Fiat Uno targata MO 984053 di proprietà della sig.ra Babur Nurcan, che si era resa morosa, con la Gespro S.p.A. (ora Uniriscossioni S.p.A.), per il mancato pagamento di cartelle esattoriali sostenendo:

-che al momento dell'acquisto dell'autovettura non era ancora in vigore la normativa di cui al D.M. n°503/98;

-che l'acquisto dell'autovettura per la rivendita non implicava necessariamente, all'epoca, il passaggio di proprietà, il quale era regolato dal mandato con procura a vendere, anche se tale procura non legittimava la stessa proprietà.

Con nota del 16 maggio 2002, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-Settore Gestione Tributi Ufficio Rapporti con gli intermediari ed i concessionari, fornendo i chiarimenti richiesti da questo Garante, ha riferito:

-che il fermo del veicolo era stato richiesto, il 4 agosto 2000, dalla Gespro S.p.A. per morosità della proprietaria dell'autovettura, nel pagamento di cartelle esattoriali;

-che il suddetto fermo era stato disposto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 54022 del 29 agosto 2000 poi iscritto presso il P.R.A. di Modena r.p. 142795T il 25 ottobre 2000, da Gespro S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 503/98;

-che, il 5 novembre 2001, la Gespro S.p.A. ha presentato richiesta di revoca del provvedimento di fermo, avendo rilasciato la sig.ra Babur Nurcan , in data 5 marzo 1996, regolare "procura a vendere" alla Nuova Bavaria S.n.c., autenticata dal notaio De Rosa;

-che, il 20 dicembre 2001, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di revoca del provvedimento di "fermo" in quanto la "procura a vendere" non può identificarsi con l'"atto di vendita" previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. 503/98, che solo consente l'ipotesi d'annullamento del fermo.

* * * * *

L'esposto va rigettato.

La "procura speciale a vendere è un negozio giuridico unilaterale, con il quale viene unicamente conferita la rappresentanza, cioè il potere di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato".

Ciò anche prima dell'entrata in vigore del D.M. n°503/98, che non ha affatto modificato sul punto la normativa del c. c., perché anche allora il rappresentante cessionario era facultato a compiere solo le operazioni inerenti alla vendita dell'autoveicolo, restando questo, fino alla data dell'effettivo trasferimento di proprietà del rappresentante cedente.

Fino a tale data costui, (quale ancora proprietario dell'autoveicolo) è debitore dell'imposta su di esso gravante e soggetto passivo nella procedura dell'esecuzione forzata.

Per l'art. 5, 1° comma, del D.M. 503/98, se il mezzo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI, entro dieci giorni dall'iscrizione, ne dà tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate.

Non è questo però il caso di specie, in quanto il fermo amministrativo fu posto, ripetesi, prima che si perfezionasse la vendita e prima ancora della trascrizione di essa.

P. Q. M.

Rigetta l'esposto presentato dalla Nuova Bavaria S.n.c. e dispone che la presente risoluzione sia trasmessa in copia integrale, a cura della Segreteria, all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia

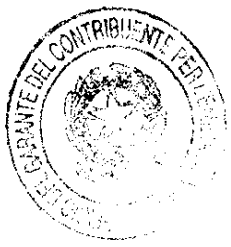
Romagna – Settore Gestione Tributi Ufficio Rapporti con gli intermediari e i concessionari nonchè all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 4 luglio 2002.

Il Componente estensore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente
(dott. Vito Aliano)

Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 4 luglio 2002

Risoluzione n. 146 del 5.11.02 – Ricorso n. 93 del 27.12.2001

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 27 dicembre 2001, dal sig. Bocchi Roberto;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

L'eredità di Bocchi Cesare, deceduto il 26 aprile 2000, fu devoluta, per effetto della rinuncia della vedova, all'unico figlio legittimo, sig. Bocchi Roberto. Il quale presentò, il 25 ottobre 2000, dichiarazione di successione, denunciando attività per complessive lire 1.115.000.000 e passività per lire 78.030.000. L'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, applicando l'imposta di successione secondo la legge del tempo, notificò al sig. Bocchi avviso di liquidazione per lire 79.385.000.
Ciò premesso, il sig. Bocchi chiedeva a questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, con esposto del 18 dicembre 2001, di intervenire affinché l'Ufficio di Parma lo ammettesse a fruire delle leggi più favorevoli intervenute successivamente alla denuncia di successione da lui presentata.
L'Ufficio di Parma, informato da questo Garante della richiesta formulata dal sig.Bocchi, ha espresso parere negativo all'accoglimento di essa, facendo presente che il comma 15 dell'art.63 della legge 342/2000 dispone che il nuovo regime tributario più favorevole al contribuente si applica alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 e che l'art.17 della legge n.383/2001 stabilisce, a sua volta, che il nuovo regime, relativo alla soppressione dell'imposta di successione e donazione, è applicabile alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, cioè, dal 25 ottobre 2001. Ha aggiunto l'Ufficio di Parma, nella nota del 17 aprile 2002, che l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione non fu impugnato dal sig.Bocchi, che presentò invece, il 18 gennaio 2002, istanza di autotutela per la riliquidazione della stessa imposta in base alla sopravvenuta normativa più favorevole.

L'esposto va rigettato.
Le ineccepibili argomentazioni addotte dall'Ufficio di Parma anche per respingere l'istanza di autotutela valgono a dimostrare l'infondatezza della pretesa avanzata in questa sede dal sig. Bocchi: per effetto delle richiamate disposizioni di carattere transitorio, non è invero applicabile alla successione in esame, né, con riferimento alla data della sua apertura (26 aprile 2000), la legge n.383/2001, entrata in vigore successivamente, né, con riferimento al termine di presentazione della denuncia di successione (26 ottobre 2000), scaduto antecedentemente al 31 dicembre 2000, la legge n.342/2000, pure più favorevole.
Tale normativa non è poi affatto in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, che stabilisce all'art.3 – in sintonia con gli artt.25 Cost., 2c.p. ed 11 preleggi – l'irretroattività delle disposizioni tributarie, ma non già, per converso, l'applicazione retroattiva, rispetto ai rapporti giuridici già definiti, di quelle sopravvenute più favorevoli al contribuente. Vige infatti nel nostro ordinamento giuridico il principio tempus regit actus e l'applicazione retroattiva della norma più favorevole trova ambito soltanto in materia di violazioni amministrative di carattere tributario (cfr.art.25 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.462) per la natura sanzionatoria di esse e, quindi in base al principio del favor rei. Come questo Garante ha avuto del resto già modo di porre in rilievo in altra risoluzione pronunciata il 31 maggio 2001.

Non ricorrono dunque i presupposti per l'attivazione della richiesta di autotutela, né è rilevabile nell'operato dell'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate alcuna irregolarità o scorrettezza.

P.Q.M.

Rigetta l'esposto presentato dal sig. Bocchi Cesare e dispone che copia integrale della presente risoluzione sia trasmessa a lui ed all'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 5 novembre 2002

Il Presidente estensore
(dott. Vito Alliano)

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA REGIONE ROMAGNA

Il Segretario
(dott. Antonino Spriggio)

Depositata in segreteria il giorno 5 novembre 2002

Risoluzione N. 48 del 28.03.02 – Ricorso N. 45 del 25.09.01

Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna
nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione presentata a questo Ufficio il giorno 25 settembre 2001, dal signor Bollani Roberto;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con duplice esposto del 22.09. – 11.10.2001, inviato al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza, nonché alla locale Agenzia delle Entrate e trasmessa, per conoscenza, a questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, il sig. Bollani Roberto, presidente del consiglio di amministrazione della "Foritex S.r.l.", chiedeva ex art. 12 della legge n° 212/2000 di prendere cognizione dei "gravi indizi" in base ai quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza aveva autorizzato la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni ad eseguire, procedendo alla verifica fiscale della predetta società, perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Precisava l'esponente che aveva potuto prendere cognizione di tale autorizzazione, ma non anche dei motivi che ne avevano giustificato il rilascio.

Rispondeva l'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con nota del 12 ottobre 2001, comunicando di non essere in possesso della documentazione relativa all'eseguita perquisizione domiciliare.

Con nota del 5 ottobre 2001, il Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni faceva invece presente al sig. Bollani che, non essendo competente a formare od a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento, cioè, l'avviso di accertamento, non poteva essere neppure destinatario, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del d.P.R. n° 352 del 1992, di richieste di accesso ai relativi documenti amministrativi.

\- - - - -

L'esposto merita di essere accolto.

Risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria condotta da questo Garante che il Procuratore della Repubblica di Piacenza autorizzò "l'accesso all'abitazione privata" del sig. Bollani, legale rappresentante della "Foritex", ritenendo che gli elementi esposti nella nota della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni in data 15 giugno 2001, n° 3113/2270 di prot., fossero idonei a configurare "gravi indizi" di violazione alla normativa tributaria in materia di II. DD. e di IVA, ai

sensi, rispettivamente, degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n° 600/73 e degli artt. 52, 63 e 75 del d.P.R. n°633/72.

Trattasi quindi di accesso autorizzato ed eseguito in locali adibiti ad abitazione privata, mentre l'art. 12 della legge n°212/2000 richiamato dal sig. Bollani nel suo esposto riguarda – nella dizione del comma 1 – "tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali".

Non si può tuttavia dubitare, neppure minimamente, dell'applicabilità di detto art. alle perquisizioni domiciliari, che fanno parte nel contesto della menzionata normativa – segnatamente, dell'art. 52 del d.P.R. n° 633/72 – del novero degli accessi, ispezioni e verifiche in genere e che, incidendo nella sfera della libertà personale, in quanto il domicilio è tutela spaziale della persona, a maggiore ragione esigono di essere tutelate, in linea con il principio di cui all'art. 24 Cost.

Lo Statuto dei diritti del contribuente è pertanto estensibile alle perquisizioni domiciliari autorizzate dal Procuratore della Repubblica nell'ambito degli accertamenti di carattere tributario e certa è, di conseguenza, la competenza in materia del Garante del Contribuente. Che, a norma del comma 9 dell'art. 13 della predetta legge, ha il potere-dovere di richiamare gli Uffici, non esclusa – si intende – la Guardia di Finanza, al rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, siccome regolate, queste, dall'art. 12 s.l.

Il comma 2 di tale art. riconosce, in particolare, al contribuente il diritto di essere informato, quando viene iniziata la verifica, delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto di essa.

Nel caso in esame al sig. Bollani fu esibita e consegnata, in copia, all'atto della verifica fiscale della "Foritex", l'autorizzazione della perquisizione domiciliare a suo carico. Non gli furono resi noti, invece, i "gravi motivi" che la giustificavano e che non risultavano esplicitamente dal relativo provvedimento, recependoli, questo, dalla nota del 15 giugno 2001 – n° 3113/2270 di prot.-, con la quale la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni aveva chiesto la predetta autorizzazione al Procuratore della Repubblica; né egli rivolse invero specifica richiesta in proposito.

Ciò non impedisce tuttavia al contribuente di far valere ora, con l'esposto in esame, il suo diritto ad essere informato delle ragioni (id est: dei "gravi motivi") che legittimarono la perquisizione domiciliare autorizzata nei suoi confronti, non essendo ipotizzabile in merito alcuna decadenza.

Nel rispetto di tale diritto, la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta, pertanto, ad informare il sig. Bollani dei motivi in base a cui fu richiesta ed autorizzata la perquisizione domiciliare, quali risultano dalla nota del 15 giugno 2001, n° 3113/2270 agli atti dello stesso Comando.

Tale è il "richiamo" che questo Garante deve rivolgere ex comma 9 dell'art. 13 legge n°212/2000 alla Guardia di Finanza.

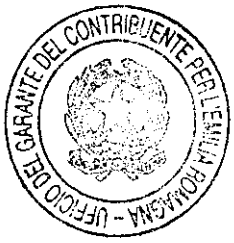
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Bollani Roberto, dichiara che la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta ad informare quest'ultimo dei motivi in base ai quali fu richiesta ed autorizzata a carico del medesimo la perquisizione domiciliare.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, al Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni, al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 28.03.2002.

Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)



La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)

Depositata in segreteria il giorno 28.03.2002.

Risoluzione N. 45 del 26.03.02 – Ricorso N. 57 del 22.10.01

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 22 ottobre 2001, dal sig. Fuschini Ermanno;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Il 19 ottobre 2001 il sig. Fuschini Ermanno, cui erano già stati rimborsati gli interessi semplici maturati su un credito d'imposta Irpef, anche mercè l'intervento di questo Garante, il quale aveva emesso la risoluzione n.13 del 20 settembre 2001, trasmetteva quivi l'istanza con la quale richiedeva al Centro di Servizio di Bologna, il pagamento degli interessi anatocistici sul predetto rimborso.

La segnalazione inoltrata dal sig. Fuschini merita di essere presa in considerazione.
Occorre rilevare, pregiudizialmente, a conferma di quanto precisato in altre risoluzioni, che il Garante del Contribuente non ha il compito di decidere concrete fattispecie di giustizia tributaria, demandato alla competenza delle Commissioni Tributarie e/o dell'A.G.O., né può sostituirsi o sovrapporsi a tali organi di carattere giurisdizionale; le sue decisioni non avrebbero, peraltro, efficacia cogente.
Ha invece il Garante, più in generale, il potere-dovere, ex comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000, di individuare e segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore, ovvero i comportamenti dell'Amministrazione, determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.
Nel merito, va rilevato che la questione segnalata dal sig. Fuschini riguarda, in sostanza, l'art.38/bis del D.P.R. n.633/72, nonché l'atteggiamento che, interpretando tale disposizione sulla scorta della passata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez.1^, 10 luglio 1996, n.6310), l'Amministrazione finanziaria ha assunto nel negare gli interessi anatocistici sui crediti d'imposta. Senonchè, mutando orientamento, il S.C. ha statuito, più recentemente, che l'applicabilità dell'art.1283 c.c. non trova ostacolo nel disposto dell'art. 38/bis D.P.R. cit., né, in linea generale, nelle disposizioni che

regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. Ciò, in quanto la disposizione di cui all'art. 38/bis ha ad oggetto specifico solo la determinazione del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo, nonché la decorrenza di essi e non esprime alcun dato normativo che possa essere preclusivo di ogni altro configurabile strumento volto all'integrale elisione del danno cagionato al creditore dalla mora del debitore. Al contribuente è, infatti, ormai riconosciuto il diritto, oltre agli interessi, al ristoro del maggior danno derivante dal deprezzamento del valore reale dell'entità pecuniaria dovutagli a norma del comma 2 dell'art.1224 c.c., ancorchè le disposizioni specificatamente attinenti ai rimborsi d'imposta – artt.44 e 44/bis D.P.R. n.602/1972 per le imposte dirette ed art.5 legge n.29 (1961 per le imposte indirette – nulla prevedano in proposito (cfr. Cass. civ., Sez.1^, 3 settembre 1999, n.9273).

Questo Garante, condividendo pienamente tale orientamento, deve rilevare che, dall'interpretazione che l'Amministrazione finanziaria dà, invece, all'art.38/bis legge cit., deriva un ingiusto pregiudizio in danno dei contribuenti, con immancabili conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione, i quali, prima che "di fiducia", debbono essere "paritari sul piano sostanziale".

Per ciò, il caso non è di poca rilevanza e questo Garante ha il dovere di segnalarlo ai sensi del comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000 cit.

P. Q. M.

In accoglimento della segnalazione inoltrata dal sig. Fuschini Ermanno, formula alla Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate ed alla Direzione Regionale della medesima Agenzia la "raccomandazione" e, rispettivamente, la "segnalazione"di cui alla parte motiva.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente risoluzione sia trasmessa in copia integrale ai predetti Uffici, nonché all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 21 marzo 2002

Il Componente estensore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente
(dott. Vito Aliano)

La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)

Depositata in segreteria il giorno 26 marzo 2002.

Risoluzione n.154 del 28.11.2002 – Ricorso N. 56/01 del 18.10.2001

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 18 ottobre 2001, dal sig. Padovani Cesare;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Augusto Fiordelisi;

Osserva

Con esposto del 18 ottobre 2001 il sig. Padovani Cesare,
premesso:
che, portatore di handicap, intende acquistare per i propri spostamenti un quadriciclo "diesel 500 cc."di recente fabbricazione, per sostituirlo al "motociclo a tre ruote 50 cc. a miscela", del quale si serve da più di venti anni e che è ormai inutilizzabile;
che, mentre per quest'ultimo veicolo è prevista una riduzione dell'IVA al 4%, per l'acquisto di quello a quattro ruote di nuova costruzione, che pure è adattabile allo svolgimento dello stesso servizio, la normativa attuale non accorda invece, irragionevolmente, alcuna agevolazione d'imposta; ciò premesso, il sig. Padovani chiede che questo Garante del Contribuente intervenga perché siffatta incongruenza sia ovviata.

* * * * *

Con nota del 24 luglio 2002 la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, richiesta del proprio parere, fa notare che la minivettura che il sig. Padovani ha bisogno di acquistare, non essendo un motoveicolo a tre ruote, nell'indicazione di cui alle lettere b) o c) del comma 1 C.d.S., né potendo considerarsi, d'altro canto, un autoveicolo, non è neppure compresa fra i beni ed i servizi elencati nella Tabella A - Parte Seconda – art. 31 allegata al d.P.R. n° 633/1972, per i quali è prevista

l'agevolazione. Conclude la Direzione Regionale, rilevando che le"comprensibili" e "condivisibili" ragioni dell'esponente potrebbero essere prese in considerazione, data la tassatività della normativa vigente, soltanto in sede legislativa.

* * * * *

La segnalazione merita accoglimento.
La Parte Seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 633/72 elenca al paragrafo 31, fra i "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%.....i motoveicoli di cui all'art.53 comma 1, lettere b), c), ed f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n° 285, nonché gli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 cm cubici, se con motore a benzina, e a 2500 cm cubici, se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104, con ridotte od impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti od ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.....".
La tassatività dell'elencazione – riferita, questa, alla categorica nomenclatura del C.d.S. – non consente, in effetti, di estendere in via interpretativa l'agevolazione prevista per le indicate specie di "motoveicoli" ai quadricicli di nuova costruzione. Che non possono essere classificati, d'altronde, "autoveicoli", nel significato proprio del termine.
Il nuovo motoveicolo è tuttavia utilizzabile dai portatori di handicap come e meglio di quello ora generalmente in uso, in quanto di più avanzata tecnologia e di stabilità, sicurezza e conforto migliori. Per cui irragionevole si appalesa l'inapplicabilità ad esso dell'agevolazione fiscale, pur sussistendone la ratio socio-umanitaria.
Ricorre pertanto la fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 13 della legge n° 212/2002, determinando la disposizione che, siccome attualmente formulata, non consente l'applicazione dell'agevolazione ai qudricicli di nuova costruzione un innegabile pregiudizio nei confronti dei portatori di handicap che di tali più progrediti ed aggiornati strumenti intendano servirsi per il soddisfacimento delle lor sacrosante esigenze.
Ed anche la comprensione e la risoluzione di problemi siffatti valgono - non c'è bisogno di dirlo – ad attribuire credito all'Amministrazione finanziaria, creando vieppiù fiducia nel cittadino-contribuente.
Questo Garante, intervenendo all'uopo, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, deve "segnalare" al Direttore Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate l'esigenza di promuovere in qualunque forma, attraverso il competente Dipartimento dsel Ministero dell'economia e delle Finanze, l'aggiornamento del Paragrafo 31 - Parte Seconda – Tabella A allegata al d.P.R. 633/72, estendendo l'agevolazione prevista da tale disposizione ai quadricicli di nuova costruzione che siano adattabili al soddisfacimento delle necessità dei soggetti con ridotte od impedite capacità motorie permanenti.

P. Q. M.

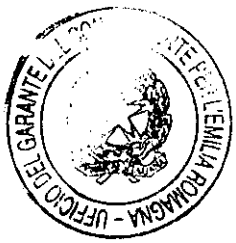
In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Padovani Cesare, rivolge al Direttore Regionale dell'Emilia Romagna la "segnalazione" di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata in copia integrale a lui ed all'esponente, a cura della Segreteria.

Cosi deliberato in Bologna, il giorno 28.11.2002

Il Componente relatore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente
(dott. Vito Aliano)

Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 28.11.2002